

Comune di San Maurizio Canavese (Torino)

Deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 25.07.2016: Variante al Piano Particolareggiato residenziale relativo alle zone Br7* parte, Cr21* parte, della prima variante al P.R.G.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2005 con inserimento delle aree Br 6 parte e S 5 e contestuale variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 58-4789 del 18.3.1991 ed entrato in vigore il 24.4.1991 con la pubblicazione sul B.U.R. n. 17, in pari data, della deliberazione stessa;

Rilevato che lo stesso è stato modificato:

a) dalla prima variante strutturale approvata con deliberazione della G.R. n. 31-2333 del 26.02.2001 ed entrata in vigore il 07.03.2001 con la pubblicazione sul B.U.R. n. 10, in pari data, della deliberazione stessa;

b) da quattro varianti parziali formate ed approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 21 dell'08.04.2002, n. 4 del 19.02.2004, 33 del 4.4.2006 e 40 dell'11.4.2007;

c) dalla seconda variante strutturale approvata con deliberazione della G.R. n. 14-13464 dell'8.3.2010, entrata in vigore con la pubblicazione della stessa per estratto sul B.U.R. n. 11 in data 18.3.2010;

d) dalla quinta variante parziale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01.02.2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 11.11.2005 con la quale è stato approvato il piano particolareggiato residenziale relativo alle zone Br7* parte e Cr21* parte della prima variante al P.R.G.C.

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 21.03.2016 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n. 56/77 la variante al Piano particolareggiato residenziale riguardante le zone Br7* parte e Cr21* parte, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 65/2005 con l'inserimento delle aree Br6 parte e S5 del P.R.G.C. e contestuale variante parziale al P.R.G.C.;

Rilevato che il piano attuativo medesimo è stato depositato presso la segreteria generale e pubblicato per estratto all'albo pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi dal 14.04.2016 al 19.05.2016 compresi; che il deposito e pubblicazione dello stesso è stato notiziato altresì sul B.U.R. n. 15 del 14.04.2016;

Dato atto che in riferimento ai disposti del D.P.R. n. 327/2001, non è dovuto avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 in quanto le modifiche apportate ai sedimi urbanizzativi rispetto al piano particolareggiato approvato interessano esclusivamente le proprietà delle Signore Vota Angela e Vota Virginia che sono i soggetti che si sono impegnati a produrre gli atti di piano particolareggiato;

Precisato che entro la scadenza prefissata è pervenuta un'unica osservazione dalla signora Tempo Silvia proprietaria della particella distinta a catasto terreni al foglio 1 mappale n. 394 come attestato dal Segretario Generale con dichiarazione resa in data 15.07.2016;

Considerato che l'osservazione stessa attiene alla esatta rappresentazione di un passo carraio esistente con l'adeguamento della banchina pedonale in corrispondenza della viabilità e che trattasi pertanto di mero errore materiale;

Vista la lettera n. 52990/2016 del 28.04.2016 con cui il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana di Torino ha

trasmesso copia del Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 152-10539/2016 del 26.04.2016 che: 1) ha dichiarato la compatibilità della variante medesima con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21.7.2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati precisando, altresì, che la medesima non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; 2) ha dato atto che rispetto al Progetto preliminare della variante parziale in argomento vengono formulate osservazioni dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica ;

Visto la Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica n. 17-11004/2016 ;

Ribadito pertanto anche in recepimento delle osservazioni formulate dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana:

1) che la variante al piano particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C. si qualifica, a tutti gli effetti, come variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, 7° co. della L.R. n. 56/1977 e che, in particolare:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive,
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

2) Che la variante attiene esclusivamente a modifiche cartografiche e non sono previste modifiche quantitative alle aree edificabili e che pertanto permangono invariate le previsioni del P.R.G.C. vigente;

3) Che in accordo con il procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al P.R.G.C. designato dalla deliberazione della Giunta Regionale 29.02.2016 n. 25-2977 con propria deliberazione n. 14/2016 è stata adottata la variante parziale comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS;

4) Che relativamente al procedimento suddetto sono stati acquisiti i pareri di Città Metropolitana, A.R.P.A., A.S.L.TO4 ed Enac;

Visto il verbale dell'Organo Tecnico Comunale relativo alla seduta del 07.06.2016 per la verifica di assoggettabilità alla VAS dal quale emerge che l'Organo Tecnico stesso, condividendo e recependo i pareri e le prescrizioni espresse da Città Metropolitana di Torino, A.R.P.A., A.S.L. TO 4, Enac, ha confermato che la variante al piano particolareggiato residenziale approvato con deliberazione 65/2005 relativo alle zone Br7* parte, Cr21* parte, Br6 parte, S5 con contestuale variante parziale al P.R.G.C. non sia assoggettabile alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i

Dato atto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato pubblicato all'albo pretorio on line dal 13.06.2016 al 13.07.2016;

Rilevato che in data 14.07.2016 prot. 11723 è pervenuto al Comune il progetto definitivo di piano redatto dall'Ingegnere Andrea Rolando con l'inserimento nelle norme tecniche di attuazione delle opere di compensazione/mitigazione secondo le prescrizioni riportate nel verbale dell'Organo Tecnico ed in recepimento delle prescrizioni poste dalla Città Metropolitana che consta di:

- Tavola 1V - Relazione illustrativa;
 - Tavola 2V - Estratto di P.R.G.C. vigente - Estratto di P.R.G.C. in variante;
 - Tavola 3V - Estratto catastale con inserimento della Variante al Piano Particolareggiato;
 - Tavola 4V – Rilievo planimetrico – Calcolo delle superfici rilevate;
 - Tavola 5V – Progetto Planovolumetrico – Azzonamento
 - Tavola 6Va – Progetto di massima delle Opere di urbanizzazione: sistemazioni superficiali;
 - Tavola 6Vb – Progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione: reti tecnologiche;
 - Tavola 7V – Elenchi catastali e Piano Particellare di Esproprio;
 - Tavola 8V – Estratti di P.R.G.C. con inserimento della Variante al Piano Particolareggiato vigente;
 - Tavola 9V – Norme specifiche di attuazione;
 - Tavola 10V – Verifica di assoggettabilità a VAS;
 - Tavola 11V – Relazione geologica;
 - Tavola 12V – Documento previsionale di clima acustico;
- Richiamati il P.R.G.C. nonché le varianti e modificazioni successive;
Vista la L.R. n. 56/1977 e, in particolare, gli artt. 39 e 40;
Visto il T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 N. 327 e s.m.i;

Rilevato che questo Comune con deliberazione consiliare n. 4 del 23.1.1992 esecutiva ai sensi di legge ha deciso di non procedere alla formazione di P.P.A. ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 56/1977;

Precisato che la temporalità degli interventi è disciplinata dagli artt. 3 e 9 delle norme specifiche di attuazione, fatte salve disposizioni legislative diverse;

Rilevato dalle norme specifiche di attuazione che la validità del P.P. è stabilita in anni dieci dalla data di approvazione dello stesso;

Dato atto che la dichiarazione di pubblica utilità si intende apposta, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, con l'approvazione della variante al piano particolareggiato e, nella fattispecie, con la presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire in anni nove, decorrenti dalla data odierna, il termine entro il quale i decreti di esproprio devono essere emanati;

Ritenuto di procedere in merito;

D E L I B E R A

1) di prendere atto che nei termini di legge, relativamente alla deliberazione consiliare n. 14 del 21.03.2016 di adozione della variante al Piano particolareggiato residenziale riguardante le zone Br7* parte e Cr21* parte, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 65/2005 con l'inserimento delle aree Br6 parte e S5 del P.R.G.C. e contestuale variante parziale al P.R.G.C. è pervenuta un'unica osservazione dalla signora Tempo Silvia proprietaria della particella distinta a catasto terreni al foglio 1 mappale n. 394;

2) di accogliere l'osservazione trattandosi peraltro di correzione di mero errore materiale ;

3) di prendere atto del Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 152-10539/2016 del 26.04.2016 che: a) ha dichiarato la compatibilità della variante medesima con il Piano

Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21.7.2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati precisando, altresì, che la medesima non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; b) ha dato atto che rispetto al Progetto preliminare della variante parziale in argomento vengono formulate osservazioni dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica;

4) di prendere altresì atto:

➤ di aver recepito il parere espresso dalla Città Metropolitana di Torino relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS rilevando che la presente variante parziale non è assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i secondo le risultanze del verbale dell'Organo Tecnico Comunale in data 07.06.2016;

➤ di aver recepito le osservazioni formulate dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con l'inserimento dei punti 1, 2 e 3 delle premesse;

5) di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 40 della L.R. n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, la variante al piano particolareggiato residenziale con contestuale variante parziale al P.R.G.C. in parola che consta di:

➤ Tavola 1V - Relazione illustrativa;

➤ Tavola 2V - Estratto di P.R.G.C. vigente - Estratto di P.R.G.C. in variante;

➤ Tavola 3V - Estratto catastale con inserimento della Variante al Piano Particolareggiato;

➤ Tavola 4V - Rilievo planimetrico - Calcolo delle superfici rilevate;

➤ Tavola 5V - Progetto Planovolumetrico - Azzonamento

➤ Tavola 6Va - Progetto di massima delle Opere di urbanizzazione: sistemazioni superficiali;

➤ Tavola 6Vb - Progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione: reti tecnologiche;

➤ Tavola 7V - Elenchi catastali e Piano Particellare di Esproprio;

➤ Tavola 8V - Estratti di P.R.G.C. con inserimento della Variante al Piano Particolareggiato vigente;

➤ Tavola 9V - Norme specifiche di attuazione;

➤ Tavola 10V - Verifica di assoggettabilità a VAS;

➤ Tavola 11V - Relazione geologica;

➤ Tavola 12V - Documento previsionale di clima acustico;

6) di dare atto che la durata della variante di piano particolareggiato è stabilita in anni dieci dalla data di approvazione dello stesso;

7) di stabilire in anni nove, decorrenti dalla data di cui al precedente punto 6), il termine entro il quale il o i decreti di esproprio devono essere emanati;

8) di rilevare che la variante al piano particolareggiato, richiamati i contenuti di cui in narrativa, troverà temporalmente attuazione nel rispetto dei disposti degli artt. 3 e 9 delle norme specifiche di attuazione;

9) di dare atto che la variante al piano particolareggiato con contestuale variante parziale al P.R.G.C. assumerà efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. di estratto della presente deliberazione esecutiva ai sensi di legge;

10) di stabilire che la variante al piano stesso e la delibera di approvazione vengano depositati presso la segreteria generale del Comune e trasmessi per conoscenza alla Regione e Città Metropolitana di Torino;

11) di dare atto che con la presente deliberazione di approvazione della variante al piano particolareggiato è disposta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nello stesso;

12) di dare atto che, ove necessario, l'impegno di spesa per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione dei servizi troverà imputazione in successivi, separati provvedimenti in sede di approvazione dei relativi interventi.

- 13) di precisare che la variante parziale al P.R.G.C. ha i requisiti di cui al paragrafo 1) della parte narrativa che si richiama ad ogni effetto;
- 14) di incaricare il Responsabile dell'Area Urbanistica ad espletare gli adempimenti formali connessi all'approvazione della variante in parola secondo il citato art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..